

ARPA PUGLIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE – PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C) CON RISERVA LEGALE DEI POSTI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMI 3 E 4, E DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010.

- Vista la D.D.G. n. 752 del 30/12/2020, ad oggetto Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021 – 2023 (P.T.F.P. 2021-2023)”;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 91 del 09/02/2021;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali*);
- Visto il D. Lgs. 101/2018 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*
- Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale del 21/05/2018;
- Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”*;
- Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 *“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*;
- Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- Visto il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, *“Codice dell’ordinamento militare”*;

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE**

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 09/02/2021 e in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2023 di cui alla D.D.G n. 752/2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C) da assegnare come segue:

- 1 unità alla Direzione Generale
- 1 unità alla Direzione Amministrativa
- 1 unità alla sede dipartimentale di Bari
- 1 unità alla sede dipartimentale di Lecce
- 1 unità alla Direzione Amministrativa – U.O. Gestione del Patrimonio.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

L'ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l'espletamento della presente

procedura concorsuale a seguito dell'eventuale esito positivo della procedura di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001. In tal caso, si precisa fin d'ora che, qualora i posti vengano coperti in tutto o in parte, nei candidati non potrà sorgere alcun diritto o pretesa.

ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 2 – RISERVE

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010¹, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, n. 2 posti a concorso sono riservati prioritariamente a favore di volontari delle Forze Armate. La frazione residua non corrispondente all'unità verrà cumulata a frazioni originate negli altri provvedimenti di assunzione.

2. I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. **Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.**

3. Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui al comma 1, la graduatoria del concorso in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

- a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
- e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
- f) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- g) Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Agenzia, prima dell'immissione in servizio
- h) Avere il godimento dei diritti civili e politici;
- i) Essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

¹ La riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è statuita dal Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678. La riserva si applica a tutti i concorsi per i quali si prevedono assunzioni di personale non dirigente. I beneficiari di tale riserva sono, quindi, tutti i volontari in ferma prefissata che abbiano concluso senza demerito la ferma contratta, ossia la norma si riferisce a quattro categorie ben distinte: 1) VFP1volontari in ferma prefissata di 1 anno; 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 3) VFB volontari in ferma breve triennale; 4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9). I volontari congedati hanno il beneficio di riserva dei posti perché il legislatore attribuisce al loro operato una importante utilità sociale. Infatti, coloro che offrono e hanno offerto il proprio servizio nell'ambito militare in favore dello Stato e della collettività vengono in qualche misura premiati mediante l'istituto della riserva. La normativa di riferimento, cui si rinvia, conferma quanto detto.

- j) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
- k) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell'art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d. lgs. 39/2013);
- l) Non trovarsi nella condizione di inconferibilità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- m) Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);

REQUISITI SPECIFICI

Per la partecipazione al presente concorso pubblico, è richiesto il seguente requisito specifico, a pena di non ammissione:

A) Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale (diploma di maturità).

L'equipollenza o equivalenza del titolo di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.

2) I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda**. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla procedura concorsuale. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria.

3) In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CONCORSO/CONCORSI DOMANDE ON LINE

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

4. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

5. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

- Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: www.arpa.puglia.it
- Selezionare sulla Homepage la voce Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso
- Cliccare sul link "CONCORSI DOMANDE ON-LINE";
- Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, **non rimborsabile**, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al De-

creto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>. Il candidato dovrà specificare la causale del versamento "Concorso Pubblico Assistente Amministrativo (cat. C), cognome e nome". Il contributo di partecipazione dovrà essere versato **entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando**.

7. Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso.

9. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del documento di riconoscimento nonché della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dalla procedura concorsuale.

ARTICOLO 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, quanto segue:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- b) Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- c) Possesso della cittadinanza di un Paese dell'U.E.;
- d) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
- e) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
- f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
- g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo nei casi c) d) ed e);
- h) Avere l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente bando;
- i) Avere il godimento dei diritti civili e politici;
- j) Essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- j) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
- K) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell'art. 35 bis c. 1 lett. b del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/2013)
- l) Non trovarsi nella condizione di inconfirmità o di incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- m) Non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.)
- n) il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dal bando
- o) aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;
- p) accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione consultabile all'indirizzo www.arpa.puglia.it - sezione concorsi;
- q) autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
- r) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell'ARPA PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;

- s) aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;
- t) L'eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, di cui all'art. 2 del presente bando;
- u) essere affetto – se ricorre il caso - da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
- v) essere (se ricorre il caso) portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi aggiuntivi necessari;
- w) L'indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere, in maniera esclusiva, le eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda;
- x) avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini dell'espletamento delle relative prove di idoneità nell'ambito della prova orale e fermo restando il superamento della prova scritta e della prova pratica).

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1 devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:

- a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda in calce al presente bando

6. **Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso.** A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

7. La valutazione dei titoli sarà comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati che avranno superato tale prova. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente bando.

9. L'accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato dall'Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all'assunzione.

10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando e rilevati dall'autodichiarazione.

11. Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l'interessato decadrà da qualsiasi beneficio conseguito.

ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. L'ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.

2. Costituiscono, tra l'altro, motivi di non ammissione:

- A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
- B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all'unico previsto dal bando.

3. Sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.

4. L'esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato e sarà pubblicata sul sito web dell'Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso con valore di notifica tutti gli effetti.

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia e sarà composta, oltre che dal Segretario, da membri esperti nella disciplina oggetto del concorso: il Presidente, 2 componenti effettivi e 2 supplenti.

2. La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell'espletamento delle relative prove.

3. In conformità a quanto stabilito nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, compatibilmente con l'organizzazione dell'Agenzia, si provvederà alla nomina di alcuni componenti della commissione medesima selezionati tra soggetti non dipendenti dell'Amministrazione.

4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, la Commissione potrà utilizzare, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, il personale messo a propria disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE

1) Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di domande l'ammissione alla prova scritta **può** essere subordinata al superamento di una preselezione per accertare l'attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso. La prova potrà essere effettuata direttamente dall'Agenzia ovvero con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La Commissione **potrà** decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova preselettiva **qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla stessa Commissione.**

2) Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. Si rammenta che l'eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in originale prima della prova scritta.

3) Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando e che rientrano nell'elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova preselettiva.

4) La preselezione non costituisce prova d'esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito

5) La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d'esame. Le indicazioni circa le modalità di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.

6) Prima dell'espletamento della prova preselettiva, la commissione stabilirà il numero dei candidati che saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso **e, in ogni caso**, dalla Commissione prima dell'espletamento della prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi all'ultimo posto utile.

8) Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova medesima. La Commissione, sempre prima

dell'espletamento della prova, potrà anche stabilire un numero minimo di candidati che dovranno essere presenti alla prova preselettiva per il suo svolgimento, prevedendo, in caso contrario, l'accesso diretto alla prova scritta.

9) Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARPA Puglia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, **con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione**. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

10) I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere la prova preselettiva.

11) **La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.**

12) I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

13) L'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, nonché la data, il luogo e l'ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

14) E' fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui esito positivo è subordinato il prosieguo.

ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME

1) Ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

2) La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, verterà sui seguenti argomenti: Nozioni di diritto amministrativo e nozioni di diritto costituzionale;

3) La prova pratica consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

4) La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, nonché sui seguenti argomenti: Nozioni di Diritto Penale limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica; Nozioni di Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Nozioni di contabilità pubblica; Competenze e organizzazione dell'ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 16/06/2008 e alla Legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.

6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l'ammissione, rispettivamente, alla prova pratica ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

ARTICOLO 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Il diario delle prove d'esame, scritta, pratica e orale, nonché la sede di espletamento delle stesse saranno comunicati ai candidati ammessi, esclusivamente, mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, con un preavviso di **almeno 15 giorni (quindici)** dall'inizio della prova scritta e della prova teorico-pratica e di **almeno**

20 giorni (venti) dall'inizio della prova orale, **con valore di notifica a tutti gli effetti** e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, nell'eventualità in cui ci siano più sedute, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Tale elenco sarà affisso nella sede degli esami.

3. Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si presenterà a sostenere una delle prove previste sarà considerato rinunciatario, né è consentita l'ammissione alla prova dopo che la stessa abbia avuto inizio.

4. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.

5. I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte normative non commentati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. **I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.**

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- A. 30 punti per i titoli
- B. 70 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- A. 30 punti per la prova scritta;
- B. 20 punti per la prova pratica;
- C. 20 punti per la prova orale.

2. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- A) Titoli di carriera
- B) Titoli accademici e di studio;
- C) Pubblicazioni e titoli scientifici;
- D) Curriculum formativo e professionale.

4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R. n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame, formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in una delle prove di esame.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto conto della riserva di cui all'art. 2 del presente bando, nei limiti della percentuale ivi prevista, ove applicabile e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando oppure i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, l'ARPA Puglia rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti e ai non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi titolo delle prove concorsuali.

5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c. Dalla minore età del candidato.

7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.

8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell'art. 18 c. 6 D.P.R. N. 220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia – Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

1. Dopo l'approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le sedi di assegnazione e le decorrenze assunzionali.

2. Le sedi di assegnazione potranno subire variazioni in ragione delle priorità sussistenti a favore dei dipendenti dell'Agenzia inquadrati con profilo professionale di Assistente Amministrativo (cat. C) accertate a seguito di procedura per mobilità interna.

3. Le assegnazioni alle singole sedi dell'Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai candidati, con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell'immissione in servizio, con la decorrenza stabilita dall'Amministrazione, il candidato sarà sottoposto a visita medica preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l'idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.

5. Il candidato sarà invitato, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine stabilito dalla relativa comunicazione, a pena di decadenza dall'assunzione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. N. 445/2000 ²:

a) Accettazione all'assunzione a tempo pieno e indeterminato;

b) I documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e preferenza a parità di valutazione.

6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l'accettazione dell'assunzione o della presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall'assunzione.

7. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch'esso la decadenza dall'assunzione.

8. I vincitori del concorso – ovvero i candidati idonei - all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 ³ (Incompatibilità, cumulo di

² art. 40 D.P.R. n. 445/2000 - 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

³ Art. 53 D. Lgs. 30/03/2001, n.165: 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informativi. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei

impieghi e incarichi) del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i. nonché nelle altre situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

9. L'ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

10. La data di presa servizio verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, non potrà essere differita oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.

11. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

12. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.

13. I vincitori – ovvero i candidati idonei - sono soggetti ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in vigore al momento dell'assunzione. Il dipendente consegue l'assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione in prova.

14. I vincitori – ovvero i candidati idonei - immessi in servizio, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge o, comunque, per esigenze organizzative dell'Agenzia, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l'attività presso la sede di servizio cui sono assegnati per almeno 5 anni e non potranno partecipare alle eventuali procedure di mobilità volontaria poste in essere in tale periodo.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento U.E. n. 679/2016 recanti norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura concorsuale ai soli fini della gestione della procedura e dell'instaurazione del rapporto conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n. 679/2016 tra i quali il diritto di:

- Accedere ai dati che lo riguardano;
- Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
- Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all'oblio.
- Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

4. Il titolare del trattamento è l'ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio gestione Risorse Umane.

ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (*"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*)

collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA

1. L'Agenzia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l'espletamento della presente procedura concorsuale a seguito dell'esito dell'espletamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001. In tal caso, si precisa fin d'ora che nei candidati non potrà sorgere alcun diritto o pretesa, qualora i posti vengano coperti mediante il previo esperimento della sopra citata procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, infine, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere la procedura nonché di non procedere all'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

ARTICOLO 18 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le disposizioni contenute nel bando di concorso costituiscono il regolamento speciale della procedura; con la partecipazione alla procedura è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, **è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.**
6. **Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.**
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 19 – PUBBLICITA'

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia all'indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso) a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO



ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI n. 5 UNITÀ DI PERSONALE – PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C).

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 15 punti per i titoli di carriera;
- b) 5 punti per i titoli accademici e di studio;
- c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- d) 7 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11⁴, 20⁵, 21⁶ e 22⁷ del citato D.P.R. n. 220/2001.

⁴ Art. 11 D.P.R. n. 220/2001 - criteri di valutazione dei titoli -

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) titoli accademici e di studio:

i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

c) pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

4) curriculum formativo e professionale:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

⁵ Art. 20 D.P. R. n. 220/2001 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo - 1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso



Art. 11 D.P.R. 220/2001- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima **si effettua prima dell'espletamento della prova scritta** e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

A) TITOLI DI CARRIERA (max 15 PUNTI)

- 1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
- 2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max. 5 punti):

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) richiesto per l'ammissione alla procedura di concorso (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:

pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

⁶ Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 - Valutazione servizi e titoli equiparabili - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

⁷ Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 - Servizio prestato all'estero - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.



- A. Da 42 a 49 o da 75 a 89: punti 0,50
- B. Da 50 a 59 o da 90 a 99: punti 1,00
- C. 60 o 100 e 100 e lode: punti 1,50
- 2. Ulteriore titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) attinente alla professionalità richiesta: punti 0,50
- 3. Laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo una).
- 3. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili massimo uno)
- 4. Master universitario di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo uno);
- 6. Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili massimo uno).

Si precisa che l'eventuale diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso al concorso sarà valutato quale ulteriore titolo di studio attinente la professionalità richiesta.

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 3 PUNTI

- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
 - 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
 - 3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire
- Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
- 2) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
- 3) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a
- 4) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a pubblicazione.

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 7 PUNTI

- a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla



posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.

Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 0,5 all'anno
• Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti pubblici e/o strutture private con contratti di co.co.co. o co.co.pro. Punti 0,25 all'anno
• Certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1 certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche)
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,3 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2 a corso
• Frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e al di sotto di 30 ore: punti 0,1 a corso;
• Incarichi di docenza (insegnamento) presso Università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Enti Pubblici o Privati fino a 5 lezioni: punti 0,1
• Incarichi di Docenza (insegnamento) presso Enti Pubblici o Privati maggiori a 5 lezioni: punti 0,25
• Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti Pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
• Altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi